

# **Statuto**

## **“Associazione Autonoma Diabetici Piacentini”**

*(approvato dall'Assemblea Straordinaria in data  
28 aprile 2005)*

*Con integrazioni e modifiche approvate dalla Assemblea Straordinaria  
in data 26 Aprile 2012*

### Art. 1

#### *Costituzione, denominazione e sede*

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Autonoma Diabetici Piacentini", senza fini di lucro, con sede temporanea in Piacenza, via Taverna, 49, c/o Ospedale Civile, Unità Operativa Diabetologia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 2

#### *Scopi e attività*

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito sanitario e si prefigge come scopo lo sviluppo di iniziative che rendano effettivo l'esercizio del diritto alla salute a favore dei soggetti affetti dal diabete. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di Volontariato, di:

- a) Creare gruppi di aiuto e di sostegno rivolti ai soggetti diabetici al fine di una migliore qualità della vita e di un maggiore inserimento sociale; ;
- b) Promuovere iniziative di tutela dei diritti dei diabetici, in particolare del diritto ad un trattamento medico ottimale e del diritto ad una vita normale;
- c) Promuovere iniziative di sensibilizzazione e d informazione al fine di migliorare l'assistenza alle persone affette dalla patologia in questione.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

d)Viene dato un impulso speciale alle attività che riguardano i bambini diabetici: verrà quindi creata al nostro interno una sezione dedicata con un referente individuato ed eletto dal Consiglio Direttivo. Verrà altresì creato un logo apposito che non dovrà comunque differenziarsi da quello originale di Associazione. La suddetta sezione dovrà comunque sempre fare capo al Consiglio Direttivo.

### Art. 3

#### *Risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti
- b) contributi di privati ;

- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 4

##### *Membri dell'Associazione*

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

#### Art. 5

##### *Criteri di ammissione ed esclusione dei soci*

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### Art. 6

##### *Diritti e doveri degli associati*

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

#### Art. 7

##### *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 8

##### *L'Assemblea*

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina i componenti del Comitato direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera l'esclusione dei soci dall'associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

La prima e la seconda convocazione sono fissate nella stessa giornata con un intervallo di tempo di almeno un'ora.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 9

##### *Il Comitato direttivo*

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici, nominati dall'Assemblea dei soci. Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea Generale ordinaria con voto segreto. Durante le votazioni si possono esprimere fino ad un massimo di 9 preferenze

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati che ne fanno apposita richiesta alla Commissione elettorale. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Allorché la graduatoria dovesse essere esaurita, il Comitato Direttivo ha la facoltà di indire una nuova Assemblea Generale, da convocarsi in via straordinaria, la quale procederà alla elezione del nuovo o nuovi consiglieri. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Al Comitato direttivo spetta di:

- a) nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente un Segretario ed il Tesoriere
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio consuntivo;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ogni membro del Comitato può farsi rappresentare in Consiglio con delega scritta da un altro membro del Comitato. E' previsto un limite massimo di una delega per ogni rappresentante

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### Art. 10

##### *Il Presidente*

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### Art 11

##### *Commissione Elettorale - composizione e compiti*

La Commissione Elettorale si compone di 3 membri soci di Associazione, di cui uno con l'incarico di Presidente.

Essa predispose tutto il materiale ed ogni elemento necessario al corretto svolgimento procedurale per le elezioni relative al rinnovo dei suddetti organi.

Accetta le proposte di candidature che dovranno pervenire alla stessa almeno 10 giorni precedenti la data fissata per le elezioni.

Nomina 2 scrutatori non candidati come coadiuvanti per procedere allo scrutinio dei voti

Provvede alla formazione della graduatoria redigendo opportuno verbale.

Procede alla proclamazione degli eletti e con ciò termina il suo mandato.

#### Art 12

##### *Segretario*

Il segretario di Associazione può essere designato anche all'esterno del consiglio direttivo, in tal caso ha solo la funzione di assistere alle riunioni di Consiglio e redigere le verbalizzazioni.

Il segretario dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

#### Art 13

##### *Tesoriere*

Ha la responsabilità gestionale e la custodia dei conti della Associazione dai quali egli stesso può ( al pari del Presidente) prelevare somme occorrenti per la normale gestione dell'Associazione

Il tesoriere redige annualmente lo stato patrimoniale il conto economico della gestione, da presentare all'Assemblea generale, previa relazione al Consiglio direttivo.

#### Art.14

##### *Gratuità delle cariche associative*

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2.

#### Art. 15

##### *Scioglimento*

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni di legge.

#### Art.16

##### *Rinvio*

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

Il Presidente  
( Carlo Fantini )

Il Segretario  
( Emilia Martini )